



# Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 - 44015  
Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

---

Determinazione
n. <b>373</b>
del <b>07/08/2025</b>

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Servizi Scolastici ed Educativi

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di potenziamento del servizio di Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo" - CIG B7EDD53469

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare gli articoli 8 e 12;
- la Deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018 della l'Assemblea Legislativa della RER, recante "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)";

### Richiamate:

- la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000" che regola la realizzazione ed il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna e sancisce che la Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità;
- la deliberazione G.R. n. 1564/2017 che definisce i requisiti strutturali ed organizzativi essenziali per tutti i servizi educativi che accolgono bambini della prima infanzia e disciplina l'autorizzazione al funzionamento;
- la deliberazione G.R. n. 704/2019 che definisce il processo di accreditamento dei nidi d'infanzia, in vigore a decorrere dal 30 giugno 2021, fondato sul percorso di valutazione della qualità in esito a diversi studi, sperimentazioni e progetti formativi realizzati nel territorio regionale sul tema della qualità dei servizi dedicati ai bambini in età 0-3 anni, con tempistiche di attuazione graduale indicate dalla Regione;

**Rilevato** che il Comune di Portomaggiore è titolare del servizio di nido d'infanzia "L'Olmo" gestito in appalto dalla Cooperativa CIDAS per n. 2 sezioni per l'accoglienza di n. 26 bambini/e;

**Dato atto** che precisamente:

- con **determina del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n. 313 del 28/08/2019**, esecutiva ai sensi di legge, l'ente ha preso atto dell'aggiudicazione efficace dell'appalto della gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo di Portomaggiore - per il periodo 01/09/2019-31/08/2022 - CIG 7920483D54 - *approvata con* Determinazione dell'Unione Valli e Delizie- CUC Amm. Va - n.385 del 23/08/2019, in favore della Ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIA PADOVA 12/C-I.6 - 44122 Ferrara C.F. / P.IVA 01068430386 e-mail lepagine@legalmail.it Tel. 0532205681 alle condizioni giuridiche risultanti dagli atti di gara e dall'offerta tecnica ed economica conservata agli atti;
- l'affidamento in argomento comportava per il Comune Ente Committente una spesa, per il periodo dell'appalto 01/09/2019-31/08/2022, pari a € 581.400,00= il tutto oltre IVA,
- con **determinazione n. 163 del 29/05/2020** si stabiliva che per effetto delle sospensioni del servizio dovute all'emergenza sanitaria da Covid 19 avvenute durante l'a.s. 2020/2021 il nuovo termine contrattuale, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice dei Contratti, è slittato per un periodo corrispondente all'interruzione ed è stato quindi fissato al 07/12/2022 anziché il 31/08/2022;
- **con determinazione n. 194 del 19/06/2022** è stata disposta la ripetizione del servizio di gestione del Nido d'Infanzia Comunale L'Olmo dal 08/12/2022 al 07/12/2025, fatte salva eventuale proroga, di cui all'appalto tra il Comune di Portomaggiore e la ditta LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VIA PADOVA 12/C-I.6 - 44122 Ferrara C.F. / P.IVA 01068430386 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 2, del capitolato speciale d'appalto e tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 5 del disciplinare di gara dando atto che la spesa stimata per la ripetizione del servizio - 08/12/2022 al 07/12/2025- comporta una spesa pari a € 581.400,00 al netto dell'I.V.A., per complessivi € 609.130,80;
- con determinazione n. 37 del 02/02/2024** si prendeva atto della fusione mediante incorporazione, con effetto dal 1 gennaio 2024, della società "Le Pagine Cooperativa Sociale arl" nella "Società CIDAS Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc coop.

arl" con sede in Ferrara, via Bologna 389, C.f - P. Iva n. 00463980383, per l'appalto della gestione del Nido Comunale Olmo di Portomaggiore;

**Preso atto** che dall'anno educativo 2021/2022 è stato registrato un aumento del numero di istanze rispetto agli anni precedenti tanto che, al fine di dare maggiore risposta possibile alle famiglie di Portomaggiore che ne avevano fatto richiesta, era stato disposto il potenziamento del servizio di nido, con determinazioni n. 288/2021, n. 194/2022, n. 208/2023 e n.342/2024, attivando una terza sezione per gli anni educativi 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e portando così da 26 a 46 il numero complessivo dei bambini frequentanti il servizio;

**Dato atto** che il potenziamento del servizio di nido negli anni è stato disposto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016 nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (pari al 50% del valore del contratto iniziale pari a € 581.400,00 al netto di iva di cui alla menzionata determinazione 194 del 19/06/2022-quantificato in € 290.700,00) e che tale limite massimo è stato raggiunto con il potenziamento disposto con determinazione n. 342/2024;

**Considerato** che in data 23/04/2025 prot. n. 7944 è stato emesso il consueto Avviso Pubblico per l'accesso al servizio di nido d'infanzia comunale anno educativo 2025/2026;

**Richiamato** il vigente "Regolamento per la Gestione del Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo" di Portomaggiore, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2013 e in particolare i seguenti articoli:

- **art. 26** "*Iscrizione al servizio dei bambini residenti - termini presentazione delle domande*", comma 5, che dispone quanto segue:

- "*La domanda di iscrizione al Nido d'Infanzia "L'Olmo" va presentata dal 02 al 31 maggio di ogni anno al Comune di Portomaggiore nelle forme che verranno rese note dall'Ente*";

- **art 28** "Accesso" al punto 1 prevede che:

1.2 "Accesso mediante formulazione di graduatoria di ammissione e attesa/lista di attesa di sezione:

a) *formulazione graduatoria di ammissione e attesa/lista di attesa per le domande presentate entro il termine del 31 maggio di ogni anno (o suo eventuale rinvio), qualora il numero delle istanze risulti superiore a quello dei posti disponibili per sezione;*

b) *formulazione lista di attesa per le domande pervenute dal 1 giugno al 10 dicembre ed eventuali domande in attesa di posto dalla precedente graduatoria (termine 31 maggio), qualora il numero delle medesime risulti superiore a quello dei posti disponibili per sezione;*

c) *formulazione eventuali ulteriori liste d'attesa oltre a quella indicata alla precedente lett. b), qualora ne ricorra la necessità dell'ente nel corso dell'anno educativo entro il termine ultimo del 10 febbraio*";

**Preso atto** dell'elevato numero di istanze di accesso al servizio ricevute nel mese di maggio 2025, ossia n. 45 domande (a fronte di n. 35 nel 2024 , n. 30 nel 2023, nel 2022, n. 39 del 2021, n. 15 del 2020), che confermano così il costante aumento della richiesta del servizio da parte delle famiglie del territorio;

**Preso atto** che, a seguito della analisi delle fasce di età dei bambini già frequentanti risulta che nell'anno educativo 2025/2026:

- n. 23 bambini rimangono nel servizio già frequentanti dall'anno precedente;

- n. 23 bambini escono dal servizio per raggiunti limiti di età;

**Rilevato** che se si tornasse ad ospitare nel servizio un numero di 26 bambini, come previsto dall'appalto in essere, si potrebbe dare risposta a poche famiglie (n. 3 rispetto alle 45 domande ricevute) che ne hanno fatto richiesta e molte altre non troverebbero soluzione organizzativa per l'accudimento dei propri bambini/e;

**Considerato** altresì che le famiglie non potrebbero trovare risposta alle loro esigenze neppure attraverso un'offerta dal mondo del privato essendo stati chiusi, oramai da alcuni anni, i Nidi privati presenti sul territorio, proprio a causa della flessione negativa della domanda registrata nel tempo;

**Dato atto che** con delibera C.C. n. 31 del 09/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;

**Dato atto che** con delibera C.C. n. 49 del 20.12.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;

**Dato atto che** con delibera C.C. n. 50 del 20.12.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati;

**Considerato che** con delibera G.C. n. 152 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - Assegnazione Risorse Finanziarie";

**Visti** i successivi atti integrativi e modificativi dei provvedimenti di cui sopra;

**Dato atto** che nell'ambito degli Obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici dell'Ente del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, approvato con Deliberazione C.C. n. 31 del 09.09.2024, è stato previsto l'obiettivo 4.1.1 "Potenziare il sistema servizi per la prima infanzia 0-3 anni" i cui risultati attesi sono "Innalzare l'offerta dal punto di vista qualitativo, e possibilmente quantitativo, cogliendo a pieno le opportunità offerte dalla normativa regionale e nazionale per la fascia d'età";

**Dato atto** che tra gli obiettivi gestionali assegnati al Settore Servizi alle Persone nell'ambito degli obiettivi performance del PIAO 2025/2027, approvato con Delibera G.C. n. 13 del 28/01/2025, è contemplato l'obiettivo 4.1.1.1 di seguito testualmente riportato: *"4.1.1.1 GESTIONE NIDO COMUNALE - Proseguire nel 2025 con il progetto di riorganizzazione del Nido l'Olmo. Monitoraggio attività del gestore fortemente condizionata dall'andamento della domanda. Monitoraggio domanda anche alla luce delle politiche realizzate a livello regionale e nazionale per l'incentivazione dell'accesso ai servizi di Nido. Valutazione, in base all'andamento delle richieste, realizzazione terza sezione anche per l'anno educativo 2025/2026. Realizzazione servizio estivo per il mese di luglio compatibilmente con risorse disponibili e numero richieste. In vista della scadenza dell'appalto in essere, fissato per l'08/12/2025, valutare negli ultimi mesi del 2024, impostazioni per nuova gara, tenendo conto il nuovo affidamento avrà inizio ad anno educativo iniziato. COORDINAMENTO PEDAGOGICO-proseguimento attività specialistica al fine del monitoraggio dei servizi 0-6 sul territorio e supervisione progetto continuità tra Nido e scuola dell'infanzia statale. Monitoraggio costante attività Coordinatore pedagogico a seguito di affidamento incarico in forma associata con Comune di Ostellato"*;

**Dato atto** che quindi alla luce delle domande di Nido pervenute per l'accesso all'anno 2025/2026 e degli obiettivi dell'ente, l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 83 del 10/06/2025 integrata con deliberazione G.C. n. 100 del 15/7/2025, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, ha disposto di dare maggiore risposta possibile alle famiglie del territorio ed aumentare l'accoglienza complessiva dei bambini all'interno della struttura fino a 52 di cui 48 a tempo pieno e 4 bambini con frequenza part time, sfruttando le opportunità offerte dalla politica messa in atto dalla Regione Emilia-Romagna volta al rafforzamento del sistema di accoglienza della fascia di età 0-3, specificatamente con la deliberazione di G.R. 796 del 26/05/2025;

**Dato atto** che le risorse totali messe a disposizione dal Comune di Portomaggiore, con apposita variazione di Bilancio in data 28/07/2025, al fine di fronteggiare i costi del servizio di potenziamento per il periodo dal 01/09/2025 al 07/12/2025, fino al termine dell'attuale appalto in essere con la cooperativa CIDAS per la gestione del Nido l'Olmo, sono pari a 54.500,00= il tutto oltre IVA (calcolata al 4% su € 12.600,00 per l'erogazione dei pasti e al 5% su € 41.900,00 per i restanti servizi di nido) per un totale di € 57.100,00;

**Riscontrato** che si rende necessario provvedere al potenziamento del servizio di Nido di cui sopra, precisando che il Comune non è dotato di personale dotato di adeguata professionalità per potere gestire direttamente il predetto servizio;

**Visto** il decreto n. 7 del 28/06/2024 con cui è stato attribuito, l'incarico per la direzione del Settore Servizi alle Persone, alla D.ssa Elena Bertarelli, in comando parziale dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a decorrere dal 01/07/2024 fino al 28/02/2029;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n. 59 del 15/02/2025, concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

**Preso atto** dell'istruttoria relativa alla predisposizione della presente determinazione è stata curata da Amanda Benetti, Responsabile del Procedimento, nominato con la menzionata determinazione n. 59/2025;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Considerato** che le disposizioni del Codice trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.07.2023;

**Visto** l'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, il quale ha introdotto un articolato sistema di qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici, ampiamente descritto nell'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Visto** l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere **direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

**Visto** in particolare l'art. 62, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: (...) c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; (...) d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali”*;

#### **Dato atto che:**

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore a € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- trattandosi di servizio di importo inferiore a € 140,000,00 non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nella Programmazione Triennale degli Acquisti di forniture e servizi 2025-2027, di cui all'art. 37 del Dlgs n. 36/2023;

**Dato atto** che si è quindi valutato attentamente come procedere all'acquisizione del servizio di potenziamento tenuto conto della particolarità dettata dal fatto che il servizio di nido per la gestione delle 2 sezioni e dei servizi ausiliari a supporto è già erogato dalla Società CIDAS Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà - Soc coop. arl" con sede in Ferrara, via Bologna 389, C.f - P. Iva n. 00463980383 e che gestioni separate del servizio non sarebbero fattibili se non con gravi rischi di interferenze a scapito della sicurezza dei bambini/e ed incompatibili con le normative in termini di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei nidi;

**Rilevato** che la Società CIDAS Cooperativa si è dimostrata preparata e puntuale nell'erogazione del servizio di nido, eseguendo a regola d'arte le prestazioni del contratto in termini qualitativi nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; si è altresì dimostrata sempre pronta ad adattare l'organizzazione alle esigenze di un territorio in continua evoluzione con flessibilità e professionalità, registrando da sempre riscontri molti positivi da parte dei fruitori;

**Dato atto** che è stato elaborato specifico documento denominato "**DETTAGLIO DI FORNITURA PER IL SERVIZIO POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO L'OLMO DI PORTOMAGGIORE Dal 01/09/2025 al 07/12/2025**" nel quale sono state riportate le caratteristiche del servizio di potenziamento sottolineando che l'attività dovrà integrarsi con l'organizzazione in atto presso il servizio di Nido nel rispetto della normativa in materia;

#### **Considerato:**

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Visto** l'art. 25 comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

**Vista** la deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 avente per oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione", con la quale tra l'altro si dispone che "la richiesta di CIG per procedure assoggettate al D. Lgs. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la PDND";

**Viste** le successive deliberazioni ANAC di aggiornamento;

**Verificata** l'inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di servizi comparabili con quelli che si intendono realizzare;

**Dato atto** che in osservanza alla normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui alla Parte II del Codice dei contratti (artt. 19-36), entrata in vigore dal 01/01/2024, si è inteso procedere all'acquisizione del servizio tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale INTERCENT - ER;

**Visto che** l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base.”

**Visto** l’art. 17, comma 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**Ritenuto, pertanto,** ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- **l'oggetto dell'affidamento:** potenziamento del servizio di **Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo”**, passando dall’accoglienza di 26 bambini/e a 52 con un incremento di 26 unità di cui 4 part time, dal **01/09/2025 al 07/12/2025** - servizio classificato al **CPV 80110000-8** “Servizi di istruzione prescolastica”;

- **la modalità di affidamento:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma InTERCENT -ER (SATER) mediante trattativa diretta n.PI348661-25 attraverso la funzionalità “Procedure di gara/Avvisi -Bandi-Inviti”;

- **affidatario:** Società CIDAS Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà – Soc coop. arl” con sede in Ferrara, via Bologna 389, C.f – P. Iva n. 00463980383

- **valore dell'affidamento: l’importo di € 54.472,75= il tutto oltre IVA** (calcolata al 4% su € 12,593,70 per l’erogazione dei pasti e al 5% su € 41.879,05 per i restanti servizi di nido) **per un totale generale € 57.070,45** , di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenza stimati pari a 0,00, **frutto dell’offerta presentata dall’operatore economico;**

- **motivazione di scelta dell'affidatario:** la ditta oltre a soddisfare tutti i requisiti di ordine generale del Codice, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria, annovera un’esperienza pluriennale per la tipologia di servizio oggetto del presente affidamento nei confronti anche di pubbliche amministrazioni, con costi competitivi rispetto al mercato, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti;

- **Responsabile Unica del Progetto (RUP)** ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Dirigente del Settore Servizi alle Persone - D.ssa Elena Bertarelli,

#### **Visti:**

- l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**Dato atto** che è stata accertata l’assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all’art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

**Considerato** inoltre che con riferimento a quanto disposto dall’art. 54 del d.lgs. 36/2023, non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di affidamento diretto;

**Considerato** che l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 impone espressamente alle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché del principio di rotazione degli affidamenti (c.d. “principio di rotazione”) di cui al successivo art. 49;

**Richiamato** il vigente art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 che testualmente recita:“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della

prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. “;

**Ritenuto** inapplicabile nel caso di specie il principio di rotazione, come meglio specificato in precedenza, non essendoci alternative percorribili rispetto alla scelta di affidare il potenziamento del servizio all'attuale gestore del nido, se non generando gravi rischi all'incolumità dei bambini accolti nella struttura;

**Verificata** l'alta qualità della prestazione resa dall'attuale gestore del Nido costantemente monitorata dal Coordinatore della struttura nominato dall'Ente e dal responsabile dell'esecuzione dell'appalto;

**Dato atto** che, per quanto sopra, si ritiene la presente procedura conforme a quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 36/2023;

**Dato atto altresì:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. 36/2023, sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il certificato di regolare esecuzione;

**Visto** l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce testualmente: “L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.”;

**Dato atto che** la sottoscritta ha proceduto ad una attenta analisi circa la congruità della PROPOSTA PROGETTUALE e dell'offerta economica presentata dall'operatore C.I.D.A.S. SOC. COOP SOCIALE A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ed ha riscontrato l'insussistenza di elementi specifici che facciano apparire tale offerta anormalmente bassa;

**Visti** gli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di requisiti di ordine generale degli Operatori Economici;

**Reso noto** che il legale rappresentante di CIDAS ha dichiarato, con documentazione prodotta all'interno della Piattaforma SATER, ai sensi del TU 445/2000 e ss.mm.ii., che:

- non si trova in alcuna delle cause d'esclusione di cui all'art.94-98 del Dlgs n.36/2023;
- non si trova nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Portomaggiore responsabili del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, e che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art.16 del nuovo Codice;
- rispetta il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Portomaggiore, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società

**Dato atto** che è stato acquisito altresì DGUE;

**Dato atto** che la stazione appaltante è già in possesso delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Operatore Economico di seguito indicati:

- è stata assunta agli atti la visura camerale della Ditta CIDAS - Numero Documento T614720412 del 05/08/2025;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico il Documento Unico di Regolarità Contributiva riportati di seguito: Numero Protocollo INAIL 49234100 Scadenza validità 23/09/2025;

**Rilevato** che in occasione di precedente procedura di gara condotta dal Settore Servizi alle Persone, è stata acquisita apposita documentazione in relazione al medesimo operatore economico CIDAS:

- dal Portale Servizi A.N.AC. - Fascicolo Virtuale (ID Fascicolo: fa996e80-e353-4b6b-a470-a03068565165 del 28/02/2025): Visura registro delle imprese, Estratto del casellario informatico ANAC, Certificato integrale del casellario giudiziale, regolarità fiscale e Bilanci di Verifica di esercizio e dichiarazione di conformità del fatturato specifico, Verifica prospetto informativa disabili, Verifica esistenza prospetto rapporto situazione personale;
- con richieste specifiche:
  - Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti Tribunale di Ferrara - (prot. n. 3945 del 28/02/2025 - esito prot. n. 4945 del 13/03/2025);
  - Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti Tribunale di Bologna (prot. n. 3944 del 28/02/2025 - esito prot. n. 4162 del 4/03/2025);
  - Verifica di ottemperanza Legge nr. 68/1999 (prot. n. 3946 del 28/02/2025 - esito. prot. n. 4849 del 13/03/2025);
  - Verifica dei debiti non definitivamente accertati e delle violazioni gravi definitivamente accertate da parte dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara (richiesta inoltrata con nota prot. n. 4698 dell’11/03/2025 - esito prot. n. 6566 del 04/04/2025);

**Dato atto** che dalle verifiche non emergevano irregolarità e che tutte le certificazioni possono ritenersi tutt’ora valide non essendo passati più di 6 mesi;

**Dato atto che** acquisito il CIG tramite SATER in seguito alla valutazione dell’offerta, si è proceduto attraverso Portale Servizi A.N.AC. All’acquisizione del Fascicolo Virtuale (ID Fascicolo: 66956864-412a-4033-908c-09771b78bbf6) confermato la regolarità della posizione;

**Inteso** quindi dichiarare con il presente atto l’aggiudicazione in favore dell’operatore in argomento;

**Inteso** pertanto, in ossequio ai principi di efficacia, tempestività, economicità, nonché del buon andamento dell’azione amministrativa, procedere comunque all’aggiudicazione dell’affidamento e conseguente stipulazione del contratto, attraverso scambio di lettera commerciale;

**Richiamato** l’art. 55 del D. Lgs. 36/2023 relativo ai termini dilatori, cui si afferma al comma 1 che “La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione”;

**Dato atto** che il termine dilatorio previsto dall’art. 55, comma 1, nonché dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 non si applica nei casi importi inferiori alle soglie europee come nel caso in questione;

**Ritenuto**, quindi, a norma dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di poter **dichiarare l’aggiudicazione del servizio** di che trattasi in favore di **C.I.D.A.S. SOC. COOP SOCIALE A.R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE, CF/PIVA 00463980383, con sede legale in via Bologna 389 Ferrara;**

**Precisato** che le clausole negoziali essenziali concernente l’affidamento sono contenute nel documento di **DETTAGLIO DI FORNITURA** inserito in SATER (n.PI348661-25) integrati con **LA PROPOSTA PROGETTUALE** e l’offerta economica presentate dall’operatore;

**Dato atto** che l’operatore economico nella documentazione amministrativa ha richiesto l’autorizzazione **a subappaltare parte del servizio compreso nell’affidamento di che trattasi, relativa alla gestione del servizio di cucina** per un valore pari a 12.593,70 oltre ad iva per un totale di € 13.097,45;

**Ritenuto** di non precludere la possibilità del subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ma di rimandare a successiva determinazione l’autorizzazione formale del subappalto una volta acquisto apposite dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui agli artt. Da 94 a 98 del Dlgs n.36/2023 e il possesso di adeguate competenze professionali una volta individuato il subappaltatore da parte dell’operatore economico;

**Dato atto** che il **CIG** relativo all’affidamento è **B7EDD53469;**

**Rilevato** che per l'affidamento in argomento, trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000,00 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di Anac negli importi fissati con deliberazione n. 610/2023, per un importo pari a 35,00€;

**Preso atto:**

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, in vigore presso il Comune;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente;
- valutata la congruità della spesa che risulta in linea con i prezzi di mercato, da ritenersi congruo rispetto al personale impiegato, alla durata dell'affidamento e alla complessità organizzativa (i prezzi risultano infatti in linea con i prezzi attualmente sostenuti per la gestione del nido frutto di gara);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Richiamato** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato,

1. di **disporre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidamento del servizio di potenziamento del servizio di Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo"**, per consentire di passare dall'accoglienza di 26 bambini/e a 52 con un incremento di 26 unità di cui 4 part time, dal **01/09/2025 al 07/12/2025**, a favore di **C.I.D.A.S. SOC. COOP SOCIALE A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE, CF/PIVA 00463980383, con sede legale in via Bologna 389 Ferrara, per l'importo di € 54.472,75= il tutto oltre IVA** (calcolata al 4% su € 12,593,70 per l'erogazione dei pasti e al 5% su € 41.879,05 per i restanti servizi di nido) **per un totale generale € 57.070,45**, frutto della trattativa diretta attraverso piattaforma InTERCENT -ER (SATER) funzionalità "Procedure di gara/Avvisi -Bandi-Inviti" - n.PI348661-25;

2. di dare atto che le modalità di espletamento dell'affidamento sono contenute nel documento di **DETTAGLIO DI FORNITURA** integrato con **LA PROPOSTA PROGETTUALE** e l'offerta economica presentate dall'operatore, il tutto contenuto nel fascicolo della piattaforma INTERCENT - ER SATER (n.PI348661-25);

3. di **impegnare la spesa** conseguente sul bilancio 2025 - 2027 annualità 2025 nel seguente capitolo di PEG che presenta adeguata disponibilità:

Anno	Cap PEG	Piano Fin	oggetto	Importo euro
2025	10000630	1.03.02.15.12.01	Spese per servizi vari e servizio cucina Asilo Nido (rilevante ai fini I.V.A.)	€ 57.070,45

4. di dare atto che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

5. di dare atto che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i e di dare atto che al presente è stato attribuito il seguente codice: CIG **B7EDD53469**;

6. di dare atto:

- che il servizio in questione rientra nell'ambito oggettivo della normativa relativa al DURC di cui all'art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, in quanto trattasi di contratto pubblico;
- che non sono previsti oneri della sicurezza per interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- che il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

7. di dare atto degli esiti delle verifiche operate in capo all'operatore economico come meglio precisato in premessa e di procedere quindi all'esecuzione anticipata del contratto a far data dal 01/09/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 dando atto che nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese per le prestazioni eseguite;

8. di dare atto che il termine dilatorio previsto dall'art. 55, comma 1, nonché dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 non si applica nei casi importi inferiori alle soglie europee come nel caso di cui alla presente determinazione;

9. di dare atto inoltre che per l'affidamento in argomento, trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000,00 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di Anac negli importi fissati con deliberazione n. 610/2023, per un importo pari a 35,00€;

10. di autorizzare, inoltre, come richiesto dall'aggiudicatario, la possibilità del subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 di parte del servizio compreso nell'affidamento, relativamente alla gestione della cucina interna e alla fornitura delle derrate alimentari, per un importo presunto di **€ 12.593,70, oltre IVA di legge, rimandando** a successiva determinazione l'autorizzazione formale del subappalto una volta acquisite apposite dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui agli artt. Da 94 a 98 del Dlgs n.36/2023 e il possesso di adeguate competenze professionali da parte della ditta che sarà individuata;

11. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti*" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

12. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

13. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone  
Elena Bertarelli  
f.to digitalmente



# Comune di Portomaggiore

Piazza Umberto I, n. 5 - 44015  
Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

Settore servizi alle persone/Servizi  
Scolastici ed Educativi

Determinazione

n. **373**

del **07/08/2025**

**OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di potenziamento del servizio di Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo" - CIG B7EDD53469**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l'imputazione di seguito indicata:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Classificazione Piano Finanziario di V livello	Importo	Imp.
10000630	Spese per servizi ausiliari Asilo Nido (rilevante ai fini IVA)	10-Contratti di servizio di asilo nido	57.070,45	2025/526

08/08/2025

F.to in Digitale  
Il Dirigente  
del Settore Finanze  
**Dott.ssa Francesca Pirani**